

**Le basi pregiudiziali della teoria civilistica
della rappresentanza sindacale.**

1. Il rifiuto delle concezioni idealistiche e la visione razionale della persona. 2. La visione antropologica della razionalità umana quale premessa della costruzione civilistica della rappresentanza. 3. La razionalità umana e la sua capacità di dominio dell'esperienza individuale. 4. L'espressione giuridica della razionalità umana. 5. L'esercizio della rappresentanza sindacale e la concezione dell'interesse collettivo. 6. La dimensione associativa della rappresentanza sindacale e le nuove tecnologie.

1. Il rifiuto delle concezioni idealistiche e la visione razionale della persona.

In una delle sue ultime opere, il prof. Grandi ha rivendicato la sua visione privatistica della rappresentanza e, con notevole energia, ne ha ricostruito il fondamento, ponendolo fuori dal fenomeno giuridico in senso stretto e, come è inevitabile, collocandolo in una dimensione di antropologia filosofica, l'unica in grado di spiegare il senso ultimo della presenza attiva nel divenire sociale. Si legge che il nostro diritto ha espresso la “tradizione teorica della «collettivizzazione» del fenomeno organizzativo sindacale, configurato come soggetto a sé stante, dotato di una propria «alterità», come struttura rappresentativa, rispetto alla base degli organizzati”, tanto che “anche il sindacato, più che una esperienza di libero associazionismo, è teorizzato (...) come un fenomeno di rappresentanza (...) che assume una ragione di priorità, nell'organizzazione della tutela, come espressione di interessi solidali già in natura collettivi e indivisibili”¹. Più in generale, a livello europeo, “il diritto del lavoro non è, in genere, amico della libertà”² e il problema “ha un significato più profondo e più complesso, che riguarda il situarsi del diritto del lavoro in società economiche dominate da sempre più intensi processi di razionalizzazione, che premono sugli spazi di libertà interna (la possibilità di volere liberamente) e

¹ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, in *Studi in onore di Giorgio Ghezzi*, Padova 2005, vol. I, 872 ss..

² V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 871 ss..

riducono quelli della libertà esterna (la possibilità di agire liberamente) in nome di una ‘sovra – organizzazione’ della convivenza civile degli apparati statuali, funzionale al soddisfacimento di sempre più estesi bisogni”³.

Impegnata nella difesa della declinante (o, forse, già declinata) capacità delle associazioni tradizionali di comprendere e proteggere lo sfrangiato interesse collettivo di questi anni⁴, la dottrina non ha avuto tempo per riflettere su una posizione in apparenza così provocatoria⁵, in realtà alquanto coerente con una concezione personalista della vita e dei gruppi sociali intermedi, con la conseguente visione del loro fondamento nella rappresentanza⁶. Soprattutto, il saggio coglie i due versanti della posizione idealistica del secolo scorso e ne mette in luce il limite, per chi abbia una idea personalista del lavoro e dell’uomo, cioè dell’esperienza attiva nella vita quotidiana⁷. La critica investe il portato della (spesso implicita) adesione a teorie idealistiche, inclini a fare dimenticare la centralità dell’essere e del dovere essere individuale, poiché “questa tradizione teorica, nella sua disarmante semplificazione della realtà, e nel suo astrattismo sociologico, ha proceduto a ‘entificare’ il ‘collettivo’, sopprimendo o ignorando il dato realistico delle relazioni derivative di ogni potere rappresentativo della pluralità (...) delle persone associate (...); ha anteposto la ‘entificazione’ del gruppo all’insopprimibile radice personalistica degli organismi sindacali, che (...) mirano a soddisfare le aspirazioni dei lavoratori Tom, Dick e Henry”⁸.

Nel suo duro accento, l’analisi va al fondamento implicito e, spesso, non chiarito nella sua portata antropologica della pretesa anteriorità del gruppo sulla persona, come risultato di impostazioni idealistiche, contrarie alla consapevole valorizzazione della libertà individuale e della capacità di rappresentazione critica e di decisione di chi sia protagonista del suo destino. Se vi è una dialettica che

³ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 871 ss., nt. 1.

⁴ V.: Gottardi, *La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri - regolazione*, in *Lav. dir.*, 2016, 877 ss..

⁵ Per il dichiarato accostamento della rappresentanza sindacale a quella politica, v. Caruso, *Rappresentanza sindacale e consenso*, Milano, 1992, 238 ss..

⁶ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 872 ss., nt. 3, con un riferimento agli ... anni della sua infanzia e alla difesa della rappresentanza in pieno periodo corporativo da chi sarebbe stato un suo professore all’università; v. Barbero, *Il contratto – tipo nel diritto italiano*, Milano, 1935, 92 ss..

⁷ V.: Capograssi, *La vita etica*, Milano, 2008, 621 ss., con ristampa di *Su alcuni bisogni dell’individuo contemporaneo*, in *Riv. it. fil. dir.*, 1955, 413 ss..

⁸ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 872 ss., con un rinvio a Perlman, *A theory of labor movement*, ristampa, New York, 1970, 273 ss., trad. it., *Ideologia e pratica del movimento sindacale*, Firenze, 1956, 326 ss..

trascende la sorte umana e la spiega come risultato di forze che la dominano, il prevalere del gruppo anche sul versante sindacale trova una giustificazione, ma l'ordinamento corporativo non ha perso del tutto la sua battaglia storica e si è riproposto in altre forme, sempre con un ridimensionamento della libertà⁹. La concezione alternativa parte dalla riflessione sull'esperienza di ciascuno, perché, eliminato il postulato di logiche collettive le quali meriterebbero uno spazio a garanzia della loro piena espressione, "il problema (...) della rappresentanza torna a essere (...) di libertà: libertà delle persone, che si associano nei sindacati, libertà dei sindacati, non considerabili 'altro' dall'insieme dei lavoratori organizzati, di organizzare al proprio interno la vita associativa e di agire, secondo le regole dell'autonomia privata, per la tutela di interessi collettivi come individuati dall'organizzazione di gruppo"¹⁰.

La conclusione è coerente con le premesse e la visione per così dire ascendente del modello sindacale si giustifica in nome di una antropologia filosofica incentrata sulla razionalità e sulla volontà del singolo¹¹, alla ricerca di una composizione con la dimensione collettiva¹², secondo un percorso diverso da quello politico, per l'eterogeneità delle aspettative¹³; pertanto, il sindacato "implica sempre la gestione attualizzata di interessi aggregati, che, seppure formalmente e sociologicamente distinti da quelli individuali, da questi non possono essere rescissi, in quanto sono l'espressione, in dimensione associata, di aspirazioni e di bisogni radicati nella condizione sociale, lavorativa e umana delle persone"¹⁴. Sul piano storico, queste conclusioni rimandano a chi, in pieno esplicitarsi del fenomeno corporativo, aveva collegato l'interesse collettivo alla volontà individuale¹⁵; dal punto di vista teorico, la radicale negazione di concezioni idealistiche, a prescindere dalle loro varianti, suggerisce una alternativa idea ultima sul senso non tanto del sindacato, quanto dell'uomo

⁹ V.: Ornaghi, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano, 1984, 11 ss..

¹⁰ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 875 ss., con un rinvio a Dell'Olio, *Sindacato (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, 679 ss.; Bellocchi, *Libertà e pluralismo sindacale*, Padova, 1998, 123 ss..

¹¹ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in Dell'Olio – Branca, *L'organizzazione e l'azione sindacale*, Padova, 1980, 120 ss..

¹² V.: Napoli, *Sindacato*, in *Dig., disc. priv., sez. comm.*, vol. XVI, 517 ss..

¹³ In senso opposto, B. G. Mattarelli, *Sindacato e pubblici poteri*, Milano, 2003, 240 ss..

¹⁴ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 875 ss..

¹⁵ V.: Barbero, *Il contratto – tipo nel diritto italiano*, cit., 96 ss..

impegnato al suo interno. Infatti, la persona deve esprimere una razionalità suscettibile di portare a una “aggregazione”.

2. La visione antropologica della razionalità umana quale premessa della costruzione civilistica della rappresentanza.

Qualora se ne accetti una concezione ascendente, il potere negoziale delle associazioni trae il suo fondamento nell’adesione, che comporta la partecipazione e l’attribuzione della rappresentanza¹⁶, sebbene, per i lavoratori, non si possa fare riferimento al mandato nella sua accezione originaria, se non in ipotesi limite, come quella della disposizione di diritti entrati nel patrimonio individuale¹⁷. L’iscrizione crea il presupposto della selezione (non di necessità democratica, per la mancata attuazione dell’art. 39 cost.) degli uffici deliberativi, sulla scorta del diritto comune, poiché non occorre uno specifico riconoscimento di libertà da parte dello Stato, a fronte dell’accettazione del vincolo organizzativo e sulla base della direttiva dell’art. 39, primo comma, cost., con la costituzione di un organismo deputato, per l’intento dei partecipanti, a determinare i fini perseguiti e a esercitare le iniziative conseguenti¹⁸.

Ne deriva una difesa “aggregata” delle istanze individuali¹⁹, ricomposte a seguito della manifestazione di volontà dei soci, con una coesione destinata a esprimere una analisi superindividuale dei problemi del lavoro, persino qualora collida con alcune aspettative, e ciò accade di frequente²⁰. Senza una sfera esclusiva di competenza deliberativa (per la piena accettazione legale delle associazioni sindacali), la persona è il perno di qualsiasi strategia collettiva, perché costituisce il sindacato e il suo radicamento nel diritto privato impone questo fondamento dell’azione del gruppo, comunque nato da un contratto²¹. Il

¹⁶ V.: Grandi, *Rappresentanza e rappresentatività sindacale*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, a cura di Riva Sanseverino – Mazzoni, Padova, 1971, 72 ss..

¹⁷ V.: Ferraro, *I diritti quesiti tra giurisdizione e legiferazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, I, 305 ss..

¹⁸ In senso diverso, v. Caruso, *Rappresentanza sindacale e consenso*, cit., 131 ss..

¹⁹ V.: Dell’Olio, *L’organizzazione e l’azione sindacale in generale*, cit., 252 ss..

²⁰ V.: Rusciano, *Su rappresentanza sindacale, Costituzione e politica del diritto*, in *Le tutele del lavoro e le trasformazioni dell’impresa. Liber amicorum Carlo Cester*, a cura di Tremolada – Topo, Bari, 2019, 370 ss..

²¹ Invece, v. Viscomi, *Controllo sindacale e controllo giurisdizionale nel sistema delle relazioni industriali*, in *Riv. giur. lav.*, 1987, I, 223 ss..

potere negoziale non è né conferito dallo Stato²², né presupposto, né autoattribuito da parte dell'organizzazione, ma deriva dalla scelta del singolo, lavoratore o imprenditore, secondo un modello insito nell'art. 39, primo comma, cost., con ogni implicazione sull'efficacia soggettiva²³.

Se rinnegasse l'art. 2 cost. e la tutela della persona anche nell'associazione²⁴, l'iniziativa sindacale sarebbe monca e non in linea con la parte più convincente della Costituzione, a maggiore ragione oggi, quando un rinnovato individualismo pervade l'agire quotidiano, in virtù dei mezzi di partecipazine, tali da permettere un collegamento continuo e una effettiva (seppure non sempre saggia) partecipazione alle decisioni²⁵. A prescindere da queste evoluzioni, la concezione privatistica della rappresentanza non presuppone solo la critica serrata a una ricostruzione idealistica, ma anche una fiducia piena nell'autoresponsabilità individuale²⁶, spesso scambiata per la conservazione di categorie del passato romanistico e civilistico. Per quanto si possa essere legati a esse e vi si possa vedere una mediazione naturale fra una visione pregiuridica della natura umana e un sistema coerente²⁷, sarebbe ingenua una semplice accettazione della tradizione, soprattutto se su questa limitata base si volesse negare il modello idealistico²⁸.

Per quanto si possa amare il metodo tecnico e lo si consideri una condizione del carattere scientifico e affidabile del ragionamento²⁹, se si contesta la derivazione statalista e idealista di buona parte della consueta riflessione del nostro Paese, si deve optare per una opposta antropologia, che regga la costruzione liberale dell'azione sindacale e la veda come sintesi del punto di vista

²² Per diversi auspici, v. Papa, *Verso una rappresentanza misurata? Strumenti e metodi di misurazione della rappresentatività datoriale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2017, 21 ss..

²³ Invece, v. Caruso, *Contributo allo studi della democrazia nel sindacato. I. La democrazia nel governo dell'organizzazione e nell'azione sindacale*, Milano, 1986, 27 ss..

²⁴ V.: P. Rescigno, *Sindacati e partiti nel diritto privato*, in *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1987, 190 ss..

²⁵ V.: Occhino, *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, in *Labor*, 2019, 5 ss..

²⁶ V.: Grandi, *L'attività sindacale nell'impresa*, Milano, 1976, 75 ss..

²⁷ V.: Grandi, *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico – critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1999, 309 ss..

²⁸ Sul nesso fra la disciplina del contratto di lavoro e valori extragiuridici, in uno studio poco noto, ma significativo del pensiero dell'A., soprattutto dei suoi fondamenti pregiuridici, v. Grandi, *Note su etica e relazioni di lavoro*, in *Accademia nazionale di scienze lettere arti, Modena. Memorie scientifiche, giuridiche e letterarie*, Modena, serie VIII, vol. VI, fasc. II, 2003, 177 ss..

²⁹ V.: Grandi, *La influencia de la tradición romanista en el derecho del trabajo*, in *Derecho laboral*, 2007, 5 ss..

individuale, non del destino politico dell'intera società³⁰. Infatti, l'idea della rappresentanza deve essere messa in connessione con quella della persona e, quindi, o con la sua collocazione in un divenire collettivo o con la sua partecipazione razionale e libera alla definizione del suo destino. Solo in tale secondo caso la rappresentanza può essere ritenuta "in funzione dell'azione collettiva di tutela; è la condizione formale e sostanziale di legittimazione degli organismi sindacali, quale che sia il loro livello di struttura (...) all'esercizio (...) del potere di costituirsi come centri di interesse ai fini della tutela, in particolare ai fini della tutela mediante lo svolgimento di attività contrattuali"³¹.

Questo passaggio sulla cosiddetta "legittimazione" degli attori presuppone la fiducia nell'autonomia individuale originaria, non tanto desunta dalla tradizione romanistica, quanto imperniata su una tesi antidealistica, nelle diverse versioni, corporative e neocorporative, assunte da tale pensiero, comunque orientato a sancire il prevalere del gruppo, come componente cruciale della storia e giustificazione del potere³². Come qualunque riflessione pregiuridica e, in particolare, come tutte quelle antropologiche, non vi può essere alcuna dimostrazione e, anzi, se si cercasse di offrirla, si cadrebbe in una intrinseca contraddizione. L'uomo e le sue facoltà non sono definite dal diritto positivo, che le assume come un dato empirico, per quanto ne sia diversa la visione, e si riferisce alla cognizione comune, omettendo un approccio più critico, assente nelle disposizioni vigenti e rimesso allo studio teorico; in questa, come in altre, analoghe categorie, il sistema giuridico quasi si salda con la civiltà di cui è espressione e da cui trae alcuni suoi fattori, in conformità al valore attribuito ai concetti del vivere comune³³. Ciò nulla toglie all'importanza di tali valutazioni ai fini dell'edificazione di un sistema che abbia pretesa di scienza.

³⁰ Per un accenno, v. Grandi, *Dal contratto di lavoro a una "scienza" del diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2001, 531 ss..

³¹ V.: Grandi, *Gli attori della contrattazione collettiva*, in *Accademia nazionale di scienze lettere arti, Modena. Memorie scientifiche, giuridiche e letterarie*, Modena, serie VIII, vol. VI, fasc. II, 2004, 83 ss..

³² Seppure a proposito del diverso tema dell'oggetto del contratto individuale, per una orgogliosa riaffermazione della concezione personalista e, quindi, dell'autonomia e dell'autoresponsabilità individuale, v. Grandi, *Nuove riflessioni sull'oggetto del contratto di lavoro*, in *Accademia nazionale di scienze lettere arti, Modena. Memorie scientifiche, giuridiche e letterarie*, Modena, serie VIII, vol. XI, fasc. I, 2008, 97 ss..

³³ V.: F. Benvenuti, *Disegno dell'amministrazione italiana. Linee positive e prospettive*, Padova, 1996, 465 ss..

3. *La razionalità umana e la sua capacità di dominio dell'esperienza individuale.*

Sebbene la menzioni³⁴, non è facile dire quanto il pensiero del prof. Grandi sia stato influenzato dalla parte più originale e sofferta dell'antropologia filosofica cattolica italiana, per cui, "prima dell'avvento della odierna civiltà industriale a tipo di produzione accentrata, la maggiore parte delle forme del lavoro erano l'opposto dell'automatismo, e permettevano all'individuo di vivere ed esplicare le proprie capacità e trovare appagamento proprio nell'atto di lavorare. Fare che questi casi si estendano; fare che il lavoratore nell'atto del lavoro realizzi il suo vivere con il pieno esercizio delle sue capacità e sia presente con tutto se stesso nell'atto del lavoro e non una pura quantità di forza o di attenzione, è l'esigenza che nasce da questa scoperta che il lavorare è insomma un momento e un modo di vivere del soggetto, e non deve nell'atto stesso del suo realizzarsi trasformarsi nella negazione di se stesso"³⁵. In fondo, la costruzione ascendente della rappresentanza sindacale è impossibile se non si muove dall'uomo, anche nelle sue relazioni professionali, e dalla sua razionalità edificatrice³⁶.

Il diritto del lavoro si cimenta con problemi eterni, poiché ha per oggetto la vita, sia delle imprese, sia dei prestatori di opere, e temi che travalicano qualsiasi realistica, possibile fiducia nell'ordinamento positivo, a prescindere dai meriti dei suoi autori parlamentari; per gli uomini, non solo di oggi, "il lavoro non è altro che il partecipare che fanno alla faticosa creazione della vita sociale le singole vite individuali con la propria attività, col proprio agire e col proprio patire, con le proprie invenzioni e le proprie sofferenze, le proprie forze spirituali e le proprie forze fisiche; e così concepito e qualificato, il lavoro, in quanto non è altro che la vita dell'individuo in moto e in collaborazione nella costruzione della vita associata, acquista il valore che la vita dell'individuo ha assunto, e come tale

³⁴ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 875 ss., nt. 9.

³⁵ V.: Capograssi, *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, in *La crisi del diritto*, Padova, 1953, 13 ss.; ora in *La vita etica*, Milano, 2008, 623 ss..

³⁶ V.: Aurelio Agostino, *Le confessioni*, Milano, 1979, a cura di Carena, 279 ss. (libro decimo, par. 25): "io, Signore, certamente mi arrovello su questo fatto, ossia mi arrovello su me stesso. Sono diventato per me un terreno aspro, che mi fa sudare abbondantemente. Non stiamo scrutando le regioni celesti, né misurando le distanze dagli astri o cercando la ragione dell'equilibrio terrestre. Chi ricorda sono io, io lo spirito. Non è così strano che sia lungi da me tutto ciò che non sono io; ma c'è nulla più vicino a me di me stesso?".

subordina a sé tutti gli altri valori sociali, diventa quello che effettivamente è, fattore principale della costruzione della vita comune”³⁷.

La nostra condizione, con quello che ha di grande e di misero, di spaventoso e di mirabile, porta al fondo di ogni riflessione “la vita dell’individuo elementare ed empirico”³⁸, seppure in grado di dominare la sua sfera esistenziale in forza della sua dimensione razionale e, in tale veste, di partecipare in modo consapevole a formazioni sociali in risposta ai suoi bisogni, poiché “il rapporto di affiliazione sindacale non si esaurisce in un mero effetto costitutivo (o integrativo) dell’organizzazione, che poi vive di vita propria e di interessi propri, ma rappresenta l’elemento vitale della struttura organizzativa, quello che ne consente la dinamica continua di mediazione degli interessi nell’interrelazione dialettica tra individuale e collettivo”³⁹. Il presupposto di questo ragionamento (e della connessa enfasi posta sugli statuti e sulla vita interna al gruppo)⁴⁰ è la condivisione fra l’associazione e i componenti della stessa razionalità edificatrice dell’interesse collettivo, con il rifiuto di fondare sulla rappresentatività il potere negoziale⁴¹, percorso comunque in linea con l’immagine dell’organizzazione come espressione di un interesse superindividuale preesistente e con ascendenze idealistiche.

Non vi potrebbe essere un divario maggiore fra queste ultime idee e la concezione personalista, imperniata sulla libertà individuale e sulla corrispondente razionalità. Nel pensiero occidentale, fino da quello greco e, a maggiore ragione oggi, l’idea della priorità della persona e quella opposta del carattere originario della prospettiva collettiva si sono combattute e persino intrecciate, senza che l’una o l’altra si possa dire prevalente, né è persuasivo andare alla ricerca di una anteriorità o di un dominio di una visione sull’altra. Se mai, vi è da chiedersi dove

³⁷ V.: Capograssi, *La vita etica, cit.*, 621 ss.. Per la persona, a prescindere dalla sua appartenenza a uno degli infiniti agglomerati sociali presenti nella nostra storia, “nel suo bisogno di libertà di amicizia di godimento di riposo è insita questa scoperta della infelicità essenziale della sua vita”, come si manifesta nella dolente esperienza di questi temibili anni, e “in questo momento pascaliano, inevitabile in ogni vita, l’individuo si mette a contatto in modo terribilmente immediato con la sua vita più sua. E qui si accorge con terribile immediatezza, che la liberazione che va cercando per tante vie e con tante lotte non è avvenuta né può avvenire; e di liberazione in liberazione non fa che arrivare a un duro e inalterato nucleo o dato, contro cui ogni tentativo si spezza”³⁷.

³⁸ V.: Capograssi, *La vita etica, cit.*, 655 ss..

³⁹ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale, loc. cit.*, 876 ss..

⁴⁰ V.: Napoli, *Sindacato, loc. cit.*, 518 ss..

⁴¹ V.: Dell’Olio, *Sindacato, loc. cit.*, 681 ss..

stiano le preferenze di ciascuno, di fronte a un problema eterno, tale da interpellare la comprensione della vita. L'idea privatistica del contratto collettivo rimanda al venire prima del singolo sul gruppo e alla concezione dell'associazione come espressione e portato della persona e della sua volontà, manifestata con una libera adesione⁴², costitutiva del momento superindividuale⁴³.

Questa affermazione si contrappone a quella sul predominio strutturale della socialità, con letture della vita etica e politica incompatibili. Oggi, la crisi mette in secondo piano le capacità erogative dello Stato e fa discutere della sua razionalità⁴⁴. E' più facile pensare all'antiorità originaria della persona e dell'autoresponsabilità dei gruppi, quale portato dell'associarsi, con un percorso ascendente, così che i corpi sociali esprimono le valutazioni degli aderenti. Tuttavia, in un futuro, può cambiare la debolezza attuale del nostro sistema istituzionale, sebbene ciò sia poco probabile, salvi gli impatti imprevedibili dell'attuale epidemia⁴⁵. Comunque, è radicale l'alternativa fra concezioni idealistiche e cristiane, se si desidera andare al fondo delle questioni e riflettere sulle loro basi pregiuridiche, poiché si discute di una diversa visione della società, del suo motore e dei destinatari dei precetti, e una posizione di derivazione idealistica è destinata a ridimensionare comunque la libertà individuale, sebbene questa prospettiva incida in misura limitata sui quotidiani percorsi interpretativi, nei quali simili contrapposizioni si stemperano fino a scomparire.

4. *L'espressione giuridica della razionalità umana.*

Convinto assertore della razionalità individuale quale presupposto dell'aggregazione sindacale e sua giustificazione, piuttosto di essere affascinato dalla costruzione esistenzialista dell'impegno personale nel lavoro⁴⁶, il prof. Grandi guarda alla necessaria mediazione delle categorie del diritto privato, perché "la rappresentanza in senso giuridico designa il potere proprio dei sindacati di negoziare collettivamente in nome e per conto degli affiliati" e "si ispira ai

⁴² V.: Persiani, *Contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, 10 ss..

⁴³ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, loc. cit., 96 ss..

⁴⁴ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 883 ss..

⁴⁵ In senso opposto, v. M. S. Giannini, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986, 18 ss..

⁴⁶ V.: Capograssi, *La vita etica*, cit., 655 ss..

principi propri del diritto civile di associazione e, per quanto riguarda l'efficacia formale della contrattazione collettiva, al diritto civile dei contratti"⁴⁷. Se il riferimento all'esperienza del gruppo prevale sulla semplice visione della rappresentanza secondo il sistema del Codice civile⁴⁸, il punto di partenza sono i principi privatistici, non solo perché il rapporto interno all'organismo è così regolato, ma perché tutto riporta all'autonomia, cioè a quella individuale ai fini dell'affiliazione e dell'esercizio delle connesse prerogative, a quella collettiva a proposito delle trattative e della stipulazione.

Pertanto, non sarebbe potuta spiacere al prof. Grandi la tesi per cui le clausole normative trovano la loro più convincente spiegazione nel modello "circolare del contratto plurilaterale, o contratto di organizzazione"⁴⁹, poiché illustra la dialettica fra la dimensione individuale e quella collettiva⁵⁰, con il presupposto nell'interesse del singolo prestatore o datore di lavoro e con la sintesi nella deliberazione degli uffici dell'associazione. Peraltro, "l'accettazione, e quindi instaurazione, della regola di gestione accorpata (...) di solito non è, e per certi versi non può essere nell'attuale contesto italiano, limitata soggettivamente in ragione dell'iscrizione"⁵¹ e, almeno sul versante dei dipendenti, i diretti effetti negoziali regolativi⁵² possono essere ricostruiti senza riferimento alla consueta versione civilistica del mandato⁵³, ma nel nascere e nell'agire del gruppo si fonda il momento dinamico della creazione dell'interesse collettivo⁵⁴.

Nel pensiero del prof. Grandi, le categorie civilistiche e, in primo luogo, quelle correlate all'associazione acquistano un valore di equa ricomposizione dell'esperienza sociale, proprio perché imperniate sulla razionalità individuale e in grado di qualificare i comportamenti e i modi della cooperazione, con una qualche aspirazione a una stabile configurazione teorica, che sposti il ragionamento verso

⁴⁷ V.: Grandi, *Gli attori della contrattazione collettiva*, loc. cit., 84 ss..

⁴⁸ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 883 ss..

⁴⁹ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, loc. cit., 89 ss..

⁵⁰ V.: Bellocchi, *Il contratto collettivo di diritto comune*, in Av. Vv., *Il lavoro subordinato*, a cura di F. Carinci, tm. I, *Il diritto sindacale*, coordinato da G. Proia, Torino, 2007, 180 ss..

⁵¹ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, loc. cit., 134 ss..

⁵² V.: Mengoni, *Legge e autonomia collettiva*, in *Mass. giur. lav.*, 1980, 692 ss..

⁵³ V.: Romagnoli, *Il contratto collettivo d'impresa*, Milano, 1963, 121 ss., che, a ragione, si riferisce a una "deformazione" del mandato.

⁵⁴ V.: Dell'Olio, *Sindacato*, loc. cit., 684 ss.; G. Santoro Passarelli, *Istituzionalizzazione della rappresentanza sindacale?*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1989, 354 ss..

una astrazione in grado di cogliere il senso profondo delle condotte diffuse⁵⁵. Questa raffinata riflessione culturale ha l'obiettivo di passare dal contingente (e anche dalla semplice esegesi) a una ricomposizione stabile, basata su concetti sofisticati e con una attenzione per la tradizione, compresa quella romanistica⁵⁶.

Il prof. Grandi ha criticato senza esitazioni l'ordinamento corporativo⁵⁷, per le sue dirette ascendenze idealistiche, come una negazione della libertà e del diritto insieme e osservata la sua influenza indiretta su una parte del moderno pensiero italiano⁵⁸, per una qualche implicita propensione ad assecondare le componenti autoritarie presenti nella nostra esperienza contemporanea. Per il prof. Grandi lo studio della rappresentanza era una questione "teorica", termine a lui caro e in cui si riassumeva l'obiettivo culturale di passare dalla descrizione alla qualificazione, secondo raffinati schemi, concepiti come di valore assoluto, con categorie dal profondo significato assiologico. La fiducia nel "diritto eterno"⁵⁹ si basava nel prof. Grandi non solo nella sua necessità intellettuale di ragionare per concetti, ma nella convinzione per cui, facendo perdere quanto di provvisorio e di relativo è nell'immediato manifestarsi dell'esperienza, l'argomentare potesse meglio ricostruire il sistema e trovarvi una soluzione stabile e giusta. Non so se il prof. Grandi si sarebbe definito un giusnaturalista; di certo, se anche lo avesse

⁵⁵ V.: Grandi, *Nuove riflessioni sull'oggetto del contratto di lavoro*, loc. cit., 102 ss., in cui, su un diverso problema, si esprime una complessiva valutazione sul significato della cultura giuridica e sul valore delle relative categorie: "occorre richiamare un punto teorico decisivo nell'interpretazione dello scambio contrattuale: l'immanenza dell'attività lavorativa nella persona del lavoratore, ragione e giustificazione dell'assetto protettivo del diritto del lavoro (...), non può mai essere intesa come (implicite il) coinvolgimento della persona stessa o del 'corpo' del prestatore di opere della dimensione oggettiva né in quella funzionale dello scambio contrattuale".

⁵⁶ V.: Grandi, *La influencia de la tradición romanista en el derecho del trabajo*, loc. cit., 5 ss..

⁵⁷ Per una adesione ai postulati del diritto corporativo e per una critica al fondamento del relativo contratto nella rappresentanza, v. Carnelutti, *Nuove riflessioni sul comando corporativo*, in *Arch. studi corp.*, 1932, 145 ss.,

⁵⁸ V.: Grandi, *Diritto e libertà: in memoria di Matteo Dell'Olio*, in *Arch. giur.*, 2008, 341 ss., spec. 343 ss., a proposito del contributo del prof. Dell'Olio "al processo di faticosa restituzione del nostro diritto del lavoro, dopo la vicenda corporativa . che ha lasciato, più di quanto si possa pensare, tracce profonde e durature nel corpo delle nostre dottrine – al diritto privato, processo ancor oggi incompiuto e sempre sotto ribellione".

⁵⁹ Non a caso, si è detto che "la volontà normativa – che sia affidata o a burocrati e tecnocrati dell'Unione Europea, o a coalizioni di governo regionale e nazionale – si elabora e s'esprime lontano dalla cerchia e dalla cultura dei giuristi. E costoro si trovano dunque (...) dinanzi all'alternativa (...) o di professare tenace e nobile fede nella scienza, nella logicità, nei concetti giunti dal passato (soltanto la tradizione può garantirli, poiché essi né scendono da un sopra - mondo né salgono dal mondo positivo); o di aderire alla datità delle norme, e cercare quel poco o quel molto che esse sono in grado di porgerci"; v. Irti, *Nichilismo e metodo giuridico*, Roma, 2004, 66 ss..

fatto, avrebbe ritenuto necessario giungere a ciò attraverso il meditato ricorso alle categorie tradizionali.

In un decisivo contributo sulla relatività delle visioni giuridiche e sulla reazione al positivismo, nel momento della massima crisi dello Stato, si è osservato che “i concetti giuridici, dei quali pure si indica la genesi sul terreno del diritto positivo, da questo non separabili né disgiungibili, d’un subito se ne distaccano, guadagnano una loro ideale realtà, possono corrispondere o non corrispondere al dato testuale. Questa trascendente autonomia permette di misurare, come «entità» di natura differente, concetti e dati positivi, astratta logicità e contingente contenuto di norme”⁶⁰, poiché “la realtà dello scienziato (...) è tutta nel sistema dei concetti che egli elabora sul dato positivo. Non c’è la possibilità di confondere il dato col concetto, perché si tratta di entità di natura differente (...). Il concetto è reale (di quella sola realtà che può avere; che è appunto, realtà ideale), e ha la sua realtà anche se non corrisponde al dato: solo, in questo caso, è inadeguato o erroneo. E il concetto erroneo non determina una crisi nel campo della scienza, non ne intacca la legittimità, non ne corrompe i metodi, ma solo produce la necessità di procedere alle opportune verifiche”⁶¹.

Tale invocazione dei concetti quale terreno privilegiato e, in sostanza, esclusivo del confronto scientifico non è un antidoto a pericolose forme di relativismo, insite nel giuspositivismo⁶², ma vuole la ricomposizione del sistema⁶³. Il dialogo non deve solo spiegare la norma⁶⁴, ma la deve inserire in un contesto più sofisticato, che trovi i suoi motori nella ragione critica e nell’indagine storica. Infatti, “contro la volontà normativa, così sciolta e arbitraria, si leva la pugliattiana volontà di credere, la fede nella logica e nel sistema” e, quindi, se si vuole, la fiducia della dottrina in se stessa e non nell’imperio del legislatore; anzi, “si tratta, per l’appunto, di una fede, che ha animato e anima generazioni di

⁶⁰ V.: Irti, *Nichilismo e metodo giuridico*, cit., 11 ss., per cui “il diritto civile non si sottrae, non può in alcun modo sottrarsi, all’urto delle grandi potenze – territorialità e spazialità -, che dividono i singoli e il mondo (...). Uniformità contro particolarismo, tipizzazione contro differenze, anonima ripetitività contro singolarità dei casi, illimitatezza contro protezione dei confini. *Nihil medium*: in mezzo, nessuna istanza di equilibrio e di forza pacificante, ma soltanto il vuoto, in cui le due potenze si precipitano con impeto e esiti imprevedibili”.

⁶¹ V.: Pugliatti, *La logica e i concetti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, 201 ss..

⁶² V.: Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, 144 ss..

⁶³ V.: A. Zoppoli, *A proposito del metodo del diritto sindacale: note sulla contemporaneità*, in *Dir. merc. lav.*, 2007, 353 ss..

⁶⁴ V.: Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, loc. cit., 144 ss..

giuristi, e si arricchisce nel tempo di «valori» e di attese, di speranze e di ardimenti. E, al pari di ogni fede, merita il rispetto più profondo e l'ascolto più aperto"⁶⁵. Il prof. Grandi è sempre stato pervaso da questa fede.

5. L'esercizio della rappresentanza sindacale e la concezione dell'interesse collettivo.

Il prof. Grandi era consapevole del punto più discutibile della sua idea della rappresentanza e osservava che, sempre di matrice privatistica, una altra impostazione⁶⁶ mentre, "da un lato, configura i rapporti associativi come elementi costitutivi dell'associazione sindacale, la quale, una volta costituita, è titolare di un potere collettivo proprio e, quindi, di natura non rappresentativa, dall'altro, assegna ai predetti rapporti la funzione di circoscrivere l'ambito soggettivo di efficacia dei contratti collettivi, che continuano a essere atti di autonomia privata efficaci soltanto *inter volentes*"⁶⁷. Il passaggio dalle ragioni individuali all'interesse collettivo è questione nevralgica per la riconduzione alla rappresentanza del negozio sindacale, per l'inevitabile considerazione creativa a opera del gruppo di infiniti punti di vista, non espressi, riportati a unità sulla base delle scelte degli uffici di vertice dell'associazione, rispetto alle prospettive sia dei datori, sia dei prestatori di lavoro.

Replica il prof. Grandi che le parti dei rapporti individuali li "mettono nelle mani dell'associazione, che ne assume la rappresentanza nel senso che essa concentra e unifica e, quindi, rafforza la gestione dei medesimi in sostituzione della molteplicità dei titolari", e "non è logicamente assurdo ritenere che all'unità della gestione si giunga per il tramite di un rapporto rappresentativo con i singoli (...), di cui è mezzo causale l'iscrizione (...); il contratto collettivo si applica agli iscritti non perché hanno voluto l'associazione, ma perché, per il tramite dell'iscrizione e, quindi, dell'associazione, hanno voluto una gestione sostitutiva dei rapporti"⁶⁸. Se ciò è vero, l'affermazione non mette in discussione l'inevitabile originalità dell'interesse perseguito dal gruppo, non solo secondo modelli di

⁶⁵ V.: Irti, *Nichilismo giuridico*, cit., 66 ss..

⁶⁶ V.: Persiani, *Contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, loc. cit., 10 ss..

⁶⁷ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 882 ss., nt. 35.

⁶⁸ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, loc. cit., 882 ss., nt. 35.

formazione del consenso propri (e diversi da quelli della rappresentanza disegnata dal Codice civile, almeno sul versante dei lavoratori), ma con creatività nella comprensione di quanto si possa chiedere e ottenere nel negoziato.

In nessun luogo esiste una programmata e rassicurante definizione di quanto possa convenire, ma la coscienza di chi occupi gli uffici di vertice delle associazioni è investita della responsabilità sociale e culturale di indirizzare le stesse strutture nel loro agire e di stabilire gli scopi da perseguire, nel confronto dialettico⁶⁹. La loro identificazione passa attraverso uno sforzo e un impegno organizzato, in quanto sono aleatorie le eventualità in discussione, con la contrapposizione fra le forti e diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori, con una sintesi difficile. Il derivare la scelta negoziale dalla lettura dei bisogni non ha nulla né di scontato, né di agevole, ma presuppone una selezione rigorosa, poiché molto è chiesto e poco è concesso, a fronte di un negoziato costretto a cimentarsi con compatibilità economiche sempre meno promettenti.

Non devono essere misconosciute l'incapacità culturale e la difficoltà organizzativa di Tom, Dick e Henry⁷⁰ di portare un effettivo contributo e, soprattutto, la decisione dell'associazione passa attraverso percorsi distanti dal loro ascolto, se mai volessero e potessero prendere la parola. I sindacati sono una aggregazione stabile delle differenti concezioni, aspirazioni, valutazioni sui bisogni e sui destini individuali⁷¹, e ciò vale per l'interesse⁷², il quale riflette i criteri di formazione del conoscere e del decidere dei gruppi o, se si preferisce, la composizione dei loro contrasti interni. L'interesse non è mai il frutto di una intuizione episodica, ma di un processo, previa la selezione delle persone in grado di assumere responsabilità, poiché a loro spetta dare un senso o, meglio, un obiettivo all'agire collettivo. In quanto concepito con libertà e fuori da condizionamenti prescrittivi⁷³, per la specifica tutela dell'art. 39, primo comma,

⁶⁹ Sulla specifica azione delle associazioni sindacali, v. Romagnoli *Associazione sindacale*, in *Enc. giur.*, vol. III, 7 ss. (dell'estratto).

⁷⁰ V.: Perlman, *A theory of labor movement*, ristampa, New York, 1970, 273 ss., trad. it., *Ideologia e pratica del movimento sindacale*, cit., 326 ss..

⁷¹ Sull'adesione quale atto libero del singolo e del gruppo, v. Magrini *Sulla adesione del nuovo associato al sindacato*, in *Dir. lav.*, 1968, I, 348 ss..

⁷² V.: Dell'Olio, *Interesse collettivo e libertà dei singoli. Il sindacato dei lavoratori nell'ordinamento vigente*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata*, Milano, 1994, 56 ss..

⁷³ Sul fondamento individuale del processo di selezione dell'interesse collettivo, v. Bellocchi *Libertà e pluralismo sindacale*, cit., 113 ss.; Ridola, *Associazione. I. Libertà di associazione*, in *Enc. giur.*, vol. III, 8 ss. (dell'estratto).

cost., l'interesse non può essere predefinito, né dall'amministrazione pubblica, né dai giudici, né da qualunque altra articolazione dello Stato persona o di quella comunità.

La definizione dell'interesse collettivo è il punto nevralgico della teoria privatistica della rappresentanza e potrebbe essere insufficiente rimandare alla semplice adesione senza sottolineare come la libertà dell'art. 39, primo comma, cost. riguardi non solo i singoli, ma l'intero gruppo, in quanto protetto nei suoi processi deliberativi e nell'elaborazione delle sue strategie. Questa direttiva costituzionale si coordina con lo spazio creativo dell'associazione nella costruzione della sua posizione negoziale, senza alcun nesso meccanico o automatico con le prospettazioni dei prestatori di opere e delle imprese⁷⁴, poiché il conferimento del potere non implica alcun vincolo sul suo esercizio. In questo senso, è inevitabile e conforme alle effettive dinamiche fare risaltare lo spazio di iniziativa delle organizzazioni, non solo per la diretta considerazione delle fonti eteronome nelle fattispecie di rinvio⁷⁵, ma perché la loro autonomia presuppone, ma non si esaurisce in quella dei componenti e ne trascende lo spazio decisionale⁷⁶. Del resto, la rappresentanza è anche motore dei conflitti fra contratti di diverso livello⁷⁷, a conferma dei differenti percorsi, spesso discordi⁷⁸, nei quali le aspettative dei dipendenti trovano una sintesi frutto della creatività del gruppo, non dell'osservanza di paradigmi vincolanti⁷⁹.

6. *La dimensione associativa della rappresentanza sindacale e le nuove tecnologie.*

⁷⁴ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, loc. cit., 95 ss..

⁷⁵ V.: De Luca Tamajo, *L'evoluzione dei contenuti e delle tipologie della contrattazione collettiva*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1985, I, 32 ss..

⁷⁶ V.: Persiani, *Contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro*, loc. cit., 10 ss., se bene si intende il presupposto e lo spirito della sua ricostruzione dell'iniziativa sindacale.

⁷⁷ Sulle ragioni dei conflitti fra contratti di diverso livello, v. Maio, *Concorso e conflitto di diritti che discendono da contratti collettivi incompatibili*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, 571 ss.; Olivieri, *Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello: Atene non è una isola (per fortuna?)*, in *Variet. temi dir. lav.*, 2018, 989 ss..

⁷⁸ V.: Grandi, *Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1981, 355 ss..

⁷⁹ V.: Persiani, *Saggio sull'autonomia privata collettiva*, Padova, 1972, 80 ss..

Profondo studioso della rappresentanza e pessimo conoscitore delle moderne tecnologie, il prof. Grandi non ha avuto modo di vedere le attuali interferenze fra tali fenomeni sociali, soprattutto sul profilo più delicato del primo, cioè il passaggio dalle aspettative individuali all'interesse collettivo, senza alcuna, possibile somma, ma con una selezione. Ciascun gruppo si interroga sul significato ultimo della sua presenza sociale, affinché possa stabilire non solo che cosa difendere, ma come e fino a quale segno e, in questa costruzione della strategia, se ci si allontana dai temi patrimoniali e si guarda alle clausole giuridiche, nell'ultimo ventennio il contratto di categoria ha dimostrato una sorprendente fedeltà alla tradizione, tanto più singolare se è posta a raffronto con l'evoluzione tumultuosa della nostra civiltà⁸⁰. Le trasformazioni⁸¹ sono rare e, per lo più, adottate dietro lo stimolo del legislatore, e non si deve pensare a una reverenza per il passato, ma alla più preoccupante incapacità di governo delle modificazioni⁸². Consapevoli del fatto che, in materie di elevata complessità, l'interesse è sfuggente, i sindacati si rifugiano in logiche sperimentate.

Oggi, un rinnovato individualismo pervade l'agire quotidiano dei gruppi⁸³, in virtù dei nuovi mezzi di comunicazione, tali da permettere un collegamento costante e una effettiva (seppure non sempre saggia) partecipazione⁸⁴. E' presto per dire se questi fenomeni, individuati con lungimiranza dalla dottrina⁸⁵, potranno avere rilievo sociologico o persino giuridico, incidendo sulla rappresentanza⁸⁶, ma, fino da ora, smentiscono l'idea di una prospettiva collettiva non collegata all'impulso individuale, invece più presente e intenso, proprio per lo sfruttamento delle tecnologie contemporanee, anche per il loro uso un po'

⁸⁰ Per una valorizzazione della libera scelta sindacale ai fini della determinazione della categoria, v. Siotto, *La categoria come ambito di applicazione e perimetro di misurazione della rappresentanza*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, I, 311 ss., seppure nell'ambito di un saggio dal titolo non condivisibile, perché la rappresentanza è un potere e non si vede come possa essere misurato, anche a volere muovere da concezioni opposte rispetto a quelle del testo.

⁸¹ V.: Olivieri, *Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello: Atene non è una isola (per fortuna?)*, loc. cit., 995 ss..

⁸² V.: Lambertucci, *Area contrattuale e autonomia collettiva*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1999, 277 ss..

⁸³ V.: F. Carinci, *Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, 1137 ss..

⁸⁴ V.: Occhino, *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, in *Labor*, 2019, 5 ss..

⁸⁵ V.: Forlivesi, *Interessi collettivi e rappresentanza dei lavoratori del web*, in Aa. Vv., *Web e lavoro. Profili evolutivi*, a cura di Tullini, Torino, 2017, 179 ss..

⁸⁶ Sulla sua matrice "individualistica" a prescindere dalle novità tecnologiche, v. R. Scognamiglio, *Il Codice civile e il diritto del lavoro*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, 251 ss..

ossessivo e irragionevole. Queste incidono in modo pesante sulla prassi associativa, sebbene non sia facile decifrare se portino scambi di vedute continui fra i dirigenti e gli iscritti o, piuttosto, a una semplice scomposizione della coesione, con la nascita di coalizioni occasionali e di gruppi attenti solo a taluni profili; se non ci si inganna, in un panorama frastagliato, si verificano situazioni varie e, spesso, vi è una deriva verso l'improvvisazione⁸⁷.

A differenza di una concezione imperniata sulla rappresentatività⁸⁸, quindi sull'accreditamento sedimentato dal successo non solo elettorale⁸⁹, la visione privatistica non teme e classifica senza esitazioni trasformazioni degli organismi sindacali, per quanto le ultime forme di comunicazione possano interferire con lo scambio di informazioni e di convinzioni interno al gruppo⁹⁰. Anzi, il potenziamento dei collegamenti frenetici rafforza le interferenze fra gli affiliati e i responsabili degli uffici di vertice, secondo linee incompatibili con l'irrigidimento burocratico che sarebbe collegato all'approvazione delle nuove disposizioni sull'efficacia soggettiva dei contratti⁹¹. Il preannunciato "consolidamento"⁹² delle iniziative collettive dovute alle ultime risorse tecnologiche manifesta la vitalità dell'adesione e una concezione liberale presuppone l'indifferenza per la natura e la storia degli organismi, nonostante ciò possa indebolire tradizionale e favorire la

⁸⁷ V.: Marazza, *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, I, 57 ss..

⁸⁸ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, *loc. cit.*, 881 ss., per cui si "conferma il superamento, sul piano teorico e, per ora, progettuale, dello schema della rappresentanza associativa come fondamento dell'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi e la riconduzione di tale efficacia allo schema della rappresentatività, accertata, in ultima istanza, sulla base del voto maggioritario dei lavoratori appartenenti all'area contrattuale di riferimento", con rinvio a Giorgio Fontana, *Profili della rappresentanza sindacale. Quale modello di democrazia per il sindacato?*, Torino, 2004, 185 ss..

⁸⁹ V.: Rusciano, *Su rappresentanza sindacale, Costituzione e politica del diritto*, in *Le tutele del lavoro e le trasformazioni dell'impresa. Liber amicorum Carlo Cester*, a cura di M. Tremolada – A. Topo, Bari, 2019, 367 ss..

⁹⁰ V.: Occhio, *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, *loc. cit.*, 7 ss..

⁹¹ Invece, v. Lambertucci, *Modelli organizzativi dell'impresa e "ruolo" dell'autonomia collettiva: la contrattazione collettiva territoriale tra interventi legislativi, autodisciplina sindacale e attuazione dell'art. 39 della Costituzione*, in *Le tutele del lavoro e le trasformazioni dell'impresa. Liber amicorum Carlo Cester*, a cura di M. Tremolada – A. Topo, Bari, 2019, 285 ss.

⁹² V.: Marazza, *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, *loc. cit.*, 62 ss., per cui si registra una "efficace tecnica di consolidamento o acquisizione del consenso e, da questo punto di vista, non va (...) sottovalutata, anche nella prospettiva della competizione intersindacale e dello sbilanciamento verso un approccio maggiormente conflittuale che ciò talvolta comporta".

nascita di altri soggetti o l'accrescimento della loro influenza. La partecipazione⁹³ può assumere qualunque veste, ferma la protezione dell'art. 39, primo comma, cost.. Se mai, il dinamismo sindacale e un ... "assemblearismo" telematico (o telefonico)⁹⁴ non sono per nulla in distonia da una visione della centralità della rappresentanza⁹⁵.

A prescindere dal fatto che gli strumenti moderni influenzino più il negoziato aziendale o quello nazionale⁹⁶, l'irrigidimento del sistema contrattuale dovuto a una eventuale (e deprecabile) iniziativa legislativa⁹⁷ sarebbe in contraddizione con queste pulsioni, forse un po' emozionali e, spesso, di scarsa lungimiranza. Tuttavia, anche sul piano sindacale e ferma l'irrimediabile differenza fra l'interesse pubblico e quello collettivo⁹⁸, questo spontaneismo deve avere una risposta proporzionata, la quale può consistere solo in un raffinarsi della rappresentanza, non nell'assegnazione di risalto al sistema elettorale⁹⁹. Chi rinunci al persuadere¹⁰⁰ credendo di potere comandare con l'aiuto dello Stato corre il rischio o, meglio, deve constatare di avere mancato entrambi gli obiettivi. Una sola strada può portare le associazioni dei datori e dei prestatori di opere lontano da una posizione marginale sempre più evidente nella civiltà italiana contemporanea, la consapevolezza dell'esclusivo valore negoziale dei loro atti e del fatto che lo Stato non è la soluzione dei problemi, ma è quello fondamentale per le imprese e i loro dipendenti.

⁹³ V.: Aimo, *L'eterno ritorno della partecipazione: il coinvolgimento dei lavoratori al tempo delle nuove regole sindacali*, in *Dir. lav. merc.*, 2014, 132 ss..

⁹⁴ V.: Occhino, *Nuove soggettività e nuove rappresentanze del lavoro nell'economia digitale*, *loc. cit.*, 7 ss..

⁹⁵ V.: Marazza, *Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva*, *loc. cit.*, 62 ss., per cui "anche in contesti caratterizzati dalla persistenza di un elevato (se pur talvolta assai segmentato) tasso di sindacalizzazione, ma il fenomeno è ancora più forte dove la sindacalizzazione è bassa, gli strumenti di comunicazione di cui ci stiamo occupando hanno e continuano (ben inteso, del tutto legittimamente) a favorire la costituzione e la progressiva diffusione di autonomi centri e / o gruppi di opinione e azione, più o meno popolosi, più o meno aperti, in ogni caso paralleli rispetto a quelli animati dai tradizionali centri di rappresentanza e, talvolta, anche pronti a interloquire con proprie istanze e rivendicazioni".

⁹⁶ V.: Lunardon, *Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2012, 21 ss., spec. 33 ss., sull'impatto sul contratto aziendale, che, forse, può essere considerato più intenso.

⁹⁷ V.: Lassandari, *Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2017, 1 ss..

⁹⁸ In senso opposto, v. B. G. Mattarella, *Sindacati e pubblici poteri*, Milano, 2003, 2004 ss..

⁹⁹ V.: Grandi, *In difesa della rappresentanza sindacale*, *loc. cit.*, 871 ss..

¹⁰⁰ V.: Dell'Olio, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, *loc. cit.*, 120 ss..